

**SCRITTURA DI RINNOVO E DI MODIFICA**  
**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**PER LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DI TENUTA DELLA CONTABILITA'**  
*(ex art. 15 Legge 241/1990)*

Il giorno 22 del mese di febbraio 2022, i seguenti enti pubblici non economici:

- **ASSOCIAZIONE VALDOSTANA DEI MAESTRI DI SCI**, abbreviata in **AVMS**, codice fiscale 80005750072, con sede in Aosta, via Monte Emilius 13, rappresentato dal sig. Giuseppe Lamastra, nato a Aosta il 5.12.1984, vicepresidente pro-tempore, che interviene in forza di delega;
- **COLLEGIO NAZIONALE MAESTRI DI SCI ITALIANI**, abbreviato in **COLNAZ**, codice fiscale 97553930013, con sede in Milano, via Luigi Razza 3, rappresentato dal presidente sig. Giuseppe Cuc, nato ad Aosta il 29.03.1958;

**premess**

- che in data 18 giugno 2020 l'AVMS e il COLNAZ hanno stipulato un accordo di collaborazione per la funzione amministrativa di tenuta della contabilità, che si allega integralmente alla presente scrittura, di cui è parte integrante;
- che con tale accordo AVMS e COLNAZ hanno stabilito di stipulare tra loro collaborazione per svolgere in modo coordinato le funzioni amministrative riguardanti la tenuta della contabilità, in forma di contabilità finanziaria pubblica;
- che l'art. 3 di tale accordo prevede la possibilità di rinnovo mediante accordo scritto tra le parti;
- che l'AVMS e il COLNAZ intendono proseguire fino al 31 dicembre 2023 la collaborazione oggetto dell'accordo, allo scopo di svolgere in modo coordinato le funzioni amministrative riguardanti la tenuta della contabilità, in forma di contabilità finanziaria pubblica, al fine di ottimizzare la struttura organizzativa degli enti, di massimizzare l'efficacia e l'efficienza della produttività del servizio contabile e di ottenere un risparmio di spesa a beneficio degli enti;

**convengono e stipulano**

- di rinnovare, fino alla data del 31 dicembre 2023, l'accordo di collaborazione per la funzione amministrativa di tenuta della contabilità stipulato in data 18 giugno 2020, modificandone il solo "Art. 3", relativamente alla durata, che viene di seguito trascritto per intero:

Art. 3

Durata - recesso

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023, potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le parti.

Le parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenute normative nazionali e/o regionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse comune delle stesse, di recedere unilateralmente dal presente accordo, con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, per cui il COLNAZ si impegna a corrispondere a AVMS l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione dell'accordo.

- di mantenere invariate tutte le altre clausole dell'accordo oggetto di rinnovo, che viene allegato integralmente alla presente scrittura.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Collegio Nazionale Maestri di Sci Italiani

Il Presidente (*Giuseppe Cuc*)



Associazione Valdostana dei Maestri di Sci

Il Vice Presidente (*Giuseppe Lamastra*)



La presente scrittura viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 241/90